



# Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

## ORDINANZA SINDACALE

**N. 4 DEL 05/06/2026**

### OGGETTO:

**PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2026\_Prevenzione degli incendi e a tutela dell'igiene e sanità pubblica, manutenzione delle aree verdi e/o inedificate dentro e fuori l'abitato, sfalcio dell'erba, pulizia dei fossi, taglio di rami e siepi.**

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025" e aggiornamento con Delibera Giunta Regionale n°5/48 del 29 gennaio 2025, con la quale vengono impartite le linee di indirizzo per l'aggiornamento del piano regionale antincendi per l'anno 2025, valide anche per l'anno 2026, in attesa dell'emanazione del nuovo piano regionale antincendio;

**Considerato che** è parte integrante della suddetta Deliberazione l'allegato "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 8 del 27 aprile 2016";

**Preso atto che**, ai sensi della succitata Deliberazione, dal 1° giugno al 31 ottobre 2025 vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

**Atteso che** è attribuita al Comune la salvaguardia delle condizioni igienico sanitarie, della salubrità, del decoro e nettezza del territorio comunale con particolare attenzione alle situazioni che possano ledere la pubblica incolumità.

**Rilevata** la presenza di stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie in genere e di siepi non sagomate che fuoriescono dalle proprietà private nei terreni incolti fuori del centro abitato, lungo i tracciati delle strade vicinali ricadenti nel comune di Senis, nonché nei giardini, cortili ed orti all'interno dell'abitato;

**Considerato che** con l'approssimarsi della stagione estiva, tali situazioni configurano un grave pericolo di rischio di incendi, con possibili danni a persone e all'ambiente;

**Constatato altresì che** nell'abitato e nelle sue vicinanze esistono diverse aree nelle quali il persistere di condizioni igieniche precarie e di abbandono di aree incolte diventano ambienti adatti per la proliferazione di roditori, insetti ematofagi e parassiti;

**Considerato che** tali aree rappresentano, per la presenza di rifiuti, oltre che per il rischio per l'igiene e l'incolumità pubblica, discariche non autorizzate;

**Vista** la necessità di provvedere all'attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il

rischio d'incendio che mette a pregiudizio l'incolumità delle persone e l'integrità del patrimonio ambientale;

**Visti:**

- Il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- La L.353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Il R.D. 27.07.1934, n° 1265 (T.U. delle Leggi Sanitarie)
- La legge 23.12.1978, n. 833;
- L'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- Lo Statuto Comunale;

*Per tutto quanto sopra esposto*

**ORDINA**

A decorrere dalla pubblicazione della presente:

- 1) I proprietari e/o conduttori di terreni limitrofi alle strade urbane, a quelle vicinali e interclusi al centro abitato appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulirli da fieno, sterpaglie, rovi, materiale secco e infiammabile di qualsiasi natura;
- 2) Ai proprietari e/o conduttori di aree rurali e agricole non coltivate, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo di incendi.
- 3) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli presenti nel territorio di Senis sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, calcolati a partire dal limite dei terreni medesimi, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- 4) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole presenti nel territorio di Senis sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- 5) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate come definite dall'art. 4 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il **30 Giugno 2026 e costantemente ripetuti ove sia necessario** per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo **dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2026;**

I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi, e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/possessori.

**Per quanto non precisato, si richiamano interamente le [prescrizioni regionali antincendio.](#)**

**SANZIONI**

- La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni é punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08/09/2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8/11/2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'"Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

- Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7, il pericolo d'incendio è presunto.

- sono fatti salvi i provvedimenti sanzionatori in tutti i casi di violazione alle prescrizioni antincendio di cui alla Delibera della G.R n. 22/3 del 23.04.2020 quando ricorrano nella presente ordinanza (commi 3,4 e 5 della parte ordinatoria);

- che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza, questa volta contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l'avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva alle operazioni di pulizia con addebito delle relative spese;

- La presente ordinanza avrà efficacia per tutto il periodo di elevato incendio boschivo ai sensi della Legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;

### **AVVERTE**

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

### **DEMANDA**

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare, vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

### **DISPONE**

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 5/48 del 29.1.2025, che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene pubblicata:

- all'albo pretorio online del Comune di Senis;
- sul sito istituzionale del Comune di Senis;
- presso gli esercizi pubblici presenti nel

paese; Copia della presente viene

trasmessa a:

1. Prefetto – Oristano
2. Comando Stazione CC. – Senis
3. Comando Stazione Forestale - Ales
4. Regione Sardegna- Assessorato Ambiente – Cagliari
5. Ufficio Tecnico

**Il Responsabile**  
Firmato digitalmente  
SOI SALVATORE

